



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Filomena Maristella

Consigliere

Filomena Maristella

Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24357** del registro di segreteria sul conto giudiziale

n. 41407, relativo all'esercizio 2016, reso da **Ada Francesca Federico**, resi-

dente in Piane Crati alla via Cappuccini n. 2 (cod. fisc.:

FDRDRN59C41D582E), in qualità di agente contabile del Comune di Cosenza

addetto alla riscossione dei diritti proventi fitti fabbricati, rappresentata e di-

fesa per mandato alle liti e procura speciale allegata, congiuntamente e di-

sggiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Elisabetta Granieri (C.F.

GRNLBT81P70D086K) domicilio digitale PEC: [avvocatoelisabettagra-](mailto:avvocatoelisabettagranieri@pec.giuffre.it)

nieri@pec.giuffre.it e Mario Ossequio (C.F. SSQMRA67C01D086G) domicilio

digitale PEC: mario@pec.ossequio.it entrambi del foro di Cosenza ed elettiva-

mente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo al corso Giuseppe Mazzini

n. 121, Cosenza;

nella pubblica udienza del 29 aprile 2026, udita la relazione del giudice rela-

tore, primo referendario Filomena Maristella, presenti gli avvocati Elisabetta

Granieri e Mario Ossequio, udito quest'ultimo per l'agente contabile, sentito il

	pubblico ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis. Nessuno è	
	comparso per l'amministrazione.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 139/2025, il magistrato istruttore ha chiesto che venga	
	dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale meglio specificato in epigrafe con	
	addebito al contabile di euro 436,83, infatti, premesso che il conto discende	
	da separata iscrizione a ruolo delle varie gestioni riportate nell'originario conto	
	giudiziale n. 40223, ha rappresentato che l'agente contabile ha depositato, per	
	l'esercizio finanziario sopra citato, oltre alla contabilità omnicomprensiva di	
	gestioni disomogenee, n. 24 prospetti inclusivi delle riscossioni, suddivisi per	
	tipologia, tra cui quello relativo al conto in esame. Stante la pluralità di ge-	
	stioni disomogenee, è stata rimessa al collegio la questione relativa alla inam-	
	missibilità, ovvero alla improcedibilità del conto giudiziale. Con sentenza n.	
	59/2023 il collegio, rilevato che il conto presenta in allegato dei sub-conti	
	mensili (regolarmente sottoscritti), recanti una ordinata ripartizione interna,	
	ciascuno dei quali completo dell'importo della riscossione e del riversamento,	
	onde si tratta, più che di un conto cumulativo, di una pluralità di conti uni-	
	ficati in un unico prospetto riassuntivo, ha disposto la separata iscrizione a	
	ruolo, al fine di procedere ad una ricostruzione delle singole gestioni. La Se-	
	greteria ha, pertanto, proceduto all'apertura dei conti giudiziali per ciascuna	
	delle anzidette gestioni comprese nell'originario conto giudiziale. Il magi-	
	strato designato, richiamata la documentazione di rito richiesta, ha eviden-	
	ziato la sussistenza di irregolarità formali. Il conto giudiziale, infatti, non	
	contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996.	
	In particolare, riguardo alla giacenza iniziale e finale permane l'impossibilità	
	2	

	di ottenere dati certi e riscontrabili da parte dell'ente locale, che ha docu-	
	mentato solo il numero di carte consegnate nel corso dell'anno 2016 senza	
	riuscire a documentare attraverso registri o altra documentazione il numero	
	di carte in giacenza all'inizio e alla fine dell'esercizio. Per ciò che riguarda le	
	verifiche formali, è stato, inoltre, accertato con la menzionata sentenza n.	
	59/2023 che, alla luce delle normative regolamentari vigenti, le somme ri-	
	scolte per la gestione oggetto di verifica afferiscono tutte all'agente contabile,	
	nominato con determinazione dirigenziale n. 1248 del 13 luglio 2016. Sulla	
	tenuta delle scritture contabili, richiamate le disposizioni normative e rego-	
	lamentari applicabili ed in particolare l'art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 e	
	l'art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale, l'istruttore ha	
	sottolineato che risultano disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei regi-	
	stri contabili. In particolare, è stata rilevata la mancata tenuta del giornale	
	di cassa (con riguardo al quale il responsabile del servizio finanziario ha at-	
	testato che <i>"considerato che si sta procedendo all'informatizzazione al mo-</i>	
	<i>mento non viene redatto il giornale di cassa"</i>). Il magistrato designato ha, al-	
	trisi, rappresentato che l'estrazione dei dati dal gestionale informatico ha	
	consentito di ricostruire l'ammontare riscosso dall'agente contabile rispetto	
	al dato esposto sul conto. In particolare, secondo l'istruttore, sono state ese-	
	guite n. 9.171 operazioni su proventi fitti fabbricati, di cui n. 9.131 in stato	
	"registrata", n. 29 in stato "annullata" e n. 11 in stato "da registrare", per un	
	totale riscosso pari ad euro 151.289,07. Ha aggiunto che, riguardo alle carte	
	di identità in stato "annullata", non sono indicati i motivi di annullamento e,	
	quanto, alle proventi fitti fabbricati in stato da "registrare", l'ente locale ha	
	riferito la impossibilità a spiegare la ragione di una siffatta dizione,	
	3	

	considerato il pensionamento di tutti i dipendenti in servizio all'epoca della	
	gestione in esame. Il comune ha, altresì, riferito di non essere in grado di	
	risalire al numero di duplicati rilasciati. Il magistrato designato ha, quindi,	
	rappresentato che l'importo complessivo effettivamente riscosso nell'esercizio	
	è pari ad euro 151.289,07, mentre quello riportato dal conto giudiziale è pari	
	ad euro 150.852,24. Ha aggiunto che, come risulta dal bollettario del teso-	
	riere, l'importo effettivamente versato al comune è pari ad euro 150.852,24,	
	sicché vi è un ammanco pari ad euro 436,83, importo per il quale non vi è,	
	infatti, prova o giustificazione della mancata riscossione né dell'avvenuto ver-	
	samento all'ente. È stato evidenziato, infine, che alcune bollette di rimos-	
	sione (rieperate su foglio <i>excel</i> inclusivo di tutte le riscossioni facenti capo	
	all'agente), ovvero i progressivi n. 96, n. 255, n. 630, n.1949, n. 3416, n.	
	4239, n. 5411, n. 7790, n. 8978, n. 11336, n. 11907, n. 12992, n. 13451, n.	
	14483, n. 17318, n. 18354, n. 19256, n. 19260, n. 20291, n. 22958, n.	
	22988, n. 23861 risultano mancanti. Sul punto, l'amministrazione ha atte-	
	stato che le ricevute in questione non possono essere associate a nessun	
	conto giudiziale. Il magistrato istruttore ha, quindi, concluso per la dichiara-	
	zione di irregolarità della gestione sotto il profilo della irregolarità formale, per	
	la non corretta tenuta delle scritture contabili e per la mancanza di alcune	
	ricevute di riscossione, oltre che per le ragioni indicate nella sentenza di que-	
	sta Sezione giurisdizionale n. 59/2023, con addebito all'agente contabile	
	dell'importo di euro 436,83.	
	2. Con decreto presidenziale, DFU n.286 del 4 luglio 2025 ritualmente noti-	
	ficato, insieme alla relazione di irregolarità, all'amministrazione, per il tra-	
	mite di quest'ultima all'agente contabile, e al p.m. contabile, è stata fissata	
	4	

l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 29 aprile 2026.

3. Con comparsa di costituzione e risposta di mera forma, depositata il 30 gennaio 2026, si è costituito in giudizio l'agente contabile, riservandosi, nei termini di legge, di depositare memorie e scritti difensivi. Con successiva memoria ha contestato le conclusioni rassegnate dal magistrato designato ed ha chiesto il discarico dell'agente contabile.

4. All'udienza del 29 aprile 2026, la difesa dell'agente contabile, ha insistito per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente discarico. Il pubblico ministero ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale ed addebito al contabile anche per le ricevute della riscossione mancanti, con gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1214/1934, pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal magistrato designato nella relazione di irregolarità. Il conto giudiziale, infatti, oltre alle ragioni indicate nella sentenza di questa sezione n. 59/2023, con specifico riguardo alla eterogeneità dell'originaria e cumulativa rappresentazione delle gestioni, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996. Inoltre, ai sensi dell'art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 (*“gli agenti contabili (...) non possono neppure essere disincaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”*) e dell'art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale (*“Sotto la direzione dell'Ufficio di Contabilità, l'Economo deve tenere costantemente aggiornati tutti i libri e i registri occorrenti per il chiaro e disbrigo delle incombenze affidategli (partitario delle anticipazioni, bollettari, inventari dei mobili e dei*

	<i>depositi, libro delle ordinazioni, registro di carico e scarico, libro dei fornitori</i>	
	<i>etc.. Per quanto concerne le Entrate dovrà periodicamente e secondo le istru-</i>	
	<i>zioni ricevute versarle nella Tesoreria comunale secondo la emissione degli or-</i>	
	<i>dini di incasso da parte dell'Ufficio di ragioneria, ordini di incasso predisposti</i>	
	<i>da detto Ufficio o richiesti direttamente dallo stesso economo.”), sono stati di-</i>	
	sattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili, ove si consideri	
	che non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa. A conferma delle	
	già indicate irregolarità, è appena il caso di osservare che l’art. 81, c. 7, del	
	regolamento di contabilità onera l’agente contabile dell’aggiornamento dei re-	
	gistri di pertinenza “(...) numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria	
	<i>o da un suo delegato.”. Si prende atto, inoltre, della dichiarazione dell’ammi-</i>	
	nistrazione che ha attestato che le ricevute mancanti, sopra indicate, non	
	possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sicché, sotto questo pro-	
	filo, la gestione in esame non può dirsi irregolare. A ciò si aggiunga che la	
	rappresentazione della gestione presenta ulteriori profili di opacità imputabili	
	alla mancata indicazione dei motivi di annullamento delle proventi fitti fab-	
	bricati, alla incomprensibile dicitura “da registrare”, riportata per alcuni dei	
	menzionati documenti d’identità nonché ai dati relativi alle giacenze e ai du-	
	plicati. Il collegio ritiene, pertanto, che debba essere addebitato all’agente	
	contabile l’importo determinato dal magistrato designato in euro 436,83,	
	considerato che, in ragione della estrapolazione dei dati dalla piattaforma	
	<i>Aquarius</i> , gestionale in uso nell’esercizio di riferimento, per come trasmessi	
	dal dirigente del comune con nota prot. n. 89549 del 4 ottobre 2024, del	
	bollettario del tesoriere, contenente le registrazioni in entrata, e del Mastro	
	2016 – 2017 capitolo “ <i>Diritti per il rilascio delle proventi fitti fabbricati cartacee</i>	
	6	

[illegible]

Depositato in Segreteria il 18/05/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente